



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Prot. del

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili Amministrativi
di Dipartimento

Al Dirigente Area Servizi
Economici e Finanziari

LORO SEDI

OGGETTO: Possibilità di conferire assegni di ricerca di durata inferiore a 12 mesi

L'art. 19 comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 120/2020, ha modificato l'art. 22 della legge 240/2010, prevedendo che le Università possano *“conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale”*.

Pertanto, i Dipartimenti potranno conferire o rinnovare assegni di ricerca anche per un periodo inferiore a 12 mesi, purché non inferiore a 6 mesi, solo nei casi in cui ciò sia necessario per consentire lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consenta di conferire o rinnovare assegni di durata annuale. In tali casi, l'importo dell'assegno dovrà essere determinato proporzionando l'importo annuale ai mesi di effettiva durata. I bandi di attivazione e i decreti di rinnovo dovranno riportare i mesi di durata e l'importo come sopra determinato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Si ricorda che la durata complessiva dei contratti in esame, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Pertanto, nel caso in cui vengano attivati/rinnovati assegni di ricerca per periodi inferiori ai 12 mesi, questi concorreranno comunque al raggiungimento del limite massimo dei 6 anni suddetto.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Il Dirigente
dott. Simone Migliarini